



COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:

ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventotto**, del mese di **aprile**, alle ore **21.00** nella Sala della Villa Aliverti, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

		Presente Apertura Seduta	Assente Apertura Seduta	Presente corrente punto ODG	Assente corrente punto ODG
1	CITTERIO CRISTIANO	Sindaco	X	X	
2	ORLANDINO VINCENZO	Consigliere	X	X	
3	BAROFFIO MARZIA	Consigliere	X	X	
4	CALO' ANDREA	Consigliere	X	X	
5	ADAMOLI GIORGIA	Consigliere	X	X	
6	ADAMOLI ROBERTO	Consigliere	X	X	
7	MALETTA VERONICA	Consigliere	X	X	
8	SANTACROCE GIUSEPPE	Consigliere	X	X	
9	LACCHE' TULLIO	Consigliere	X	X	
10	BAROFFIO ENRICO	Consigliere	X		X
11	GAMBARINI SERGIO	Consigliere	X		X
12	TIZZI SILVIO	Consigliere	X		X
13	VALLINO ANDREA	Consigliere		X	X
			12	1	9
				1	1

Ai sensi dell'art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, partecipa all'adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto, l'Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive, Politiche Fiscali – Dott. Carlo D'Ambrosio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Aliquota Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 20 del 30 giugno 2015 ad oggetto: *“Aliquota imposta municipale propria (IMU) anno 2015”*;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015, per l'anno 2016 è previsto: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (omissis). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...(omissis)”*;

Visto l'art.1, comma 639, della L. 27/12/2013, n.147, di istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 06/12/2011, n.201, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Tenuto conto che il comma 703, ex-art.1, della L. 147/2013 stabilisce che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*, e che l'art. 13, del D.L. 201/2011, istitutivo dell'Imposta Municipale Propria:

- fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento (comma 6);
- dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 9-bis);
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (comma 10);

Tenuto conto, inoltre, che per effetto delle modifiche introdotte dall'art.1, comma 707, della L. 147/2013, l'imposta municipale propria non si applica:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
- c) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) ai fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'art.1, comma 708, della L. 147/2013;

Preso atto che l'art.1, comma 380, della L. 228/2012, e s.m.i., prevede:

- lettera f) *“E’ riservato allo Stato il gettito di Imposta Municipale Propria di cui all’art.13, del citato D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art.13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.”;*
- lettera g) *“I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuale l’aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art.13, del decreto Legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;*

Dato atto che ai sensi del citato art. 13, del D.L. 201/2011, da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, della Legge 28/12/2015, n. 208:

- comma 3, *La base imponibile dell’imposta municipale propria e’ costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;*
- comma 6, *le aliquote sono modificate in aumento o in diminuzione con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52, del D.Lgs. n. 446/1997;*
- comma 13-bis, *le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.*

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 26, del 25/02/2016 ad oggetto *“Atto di indirizzo comodati gratuiti IMU e TASI 2016”*, Con la quale la Giunta ha stabilito di proporre al Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio 2016, la introduzione di una aliquota agevolata al 4,6 per mille per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

Valutato che, per l’anno 2016, l’importo del gettito IMU, stimato sulla base dei versamenti effettuati nell’anno 2015, e delle nuove regole di attribuzione dei contributi statali, ammonta a presunti complessivi € 499.625,00.= corrispondenti a:

	<i>Previsione 2016</i>
Abitazione principale	3.717,00
Aree fabbricabili	119.609,00
Terreni	0,00
Altri fabbricati	554.674,00
Totale parziale	678.000,00
IMU trattenuta dallo Stato per FSC	-178.375,00
Totale gettito IMU effettivo	499.625,00

Dato atto che la proposta di cui alla presente deliberazione è stata illustrata alla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21 aprile 2016;

Visti:

- l'art.1, comma 169, della Legge 23 dicembre 2006, n.296, che prevede *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. (omissis).”*;
- i decreti del Ministro dell’Interno in data 28 ottobre 2015 e 01 marzo 2016 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2016, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 30 aprile 2016;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto comunale;

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:

Presenti:	9	Favorevoli:	9
Assenti:	4 (Enrico Baroffio-Sergio Gambarini-Silvio Tizzi-Andrea Vallino)	Contrari:	0
Votanti:	9	Astenuti:	0

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa:

1) con effetto dal 1° gennaio 2016 sono deliberate le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione della imposta municipale propria di cui all’art.13, del D.L. 201/2011, convertito, e s.m.i.:

a) ALIQUOTE

- 0,76 per cento aliquota di base dell’imposta (art.13, comma 6);
- 0,40 per cento aliquota abitazione principale e relative pertinenze (art.13, comma 7);

- 0,76 per cento aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 0,46 per cento aliquota agevolata per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione potrà essere applicata ad una sola unità immobiliare;

b) DETRAZIONE

- euro 200,00.= detrazione abitazione principale e relative pertinenze (art.13, comma 10);

2) di dare atto che, ai sensi dell'art.15 del Regolamento IUC, è equiparata all'abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3) di dare atto che viene rispettato di divieto di aumento delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015;

4) di procedere, a norma dell'art.13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, e s.m.i., all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art.52, comma 2, terzo periodo, del D.L.vo n. 446 del 1997.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:

Presenti:	9		Favorevoli:	9
Assenti:	4	(Enrico Baroffio-Sergio Gambarini-Silvio Tizzi- Andrea Vallino)	Contrari:	0
Votanti:	9		Astenuti:	0

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA

Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d'ordine dell'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il
- Si certifica che la presente deliberazione in data**28.04.2016**... è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE